

D.L. 4 giugno 2013, n. 63.

(Gazz. Uff. n. 130 del 5 giugno 2013 Serie Generale)

Art. 14

*Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica*(4)  
(14)(17)

**Versione: 13**

Entrata in vigore:

**19 luglio 2020**

1. Le disposizioni di cui all'[articolo 1](#), comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano, nella misura del 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2020. (1)

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica, nella misura del 65 per cento, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente:

a) per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli [articoli 1117](#) e [1117-bis](#) del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021;

b) per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all'allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2020, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro;

b-bis) per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Per poter beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all'allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, pari almeno al 20 per cento. (8)

2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente articolo gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.(16)

2-bis. La detrazione nella misura del 50 per cento si applica altresì alle spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto e la posa in opera di impianti

di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro. (3)

2-ter. Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo, i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all'[articolo 11](#), comma 2, e all'[articolo 13](#), comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), in luogo della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.(5) (15)(18)

2-quater. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, la detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 70 per cento. La medesima detrazione spetta, nella misura del 75 per cento, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al [decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015](#), pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015. Le detrazioni di cui al presente comma sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.(9)

2-quater.1. Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal comma 2-quater del presente articolo e dal comma 1-quinquies dell'articolo 16, una detrazione nella misura dell'80 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell'85 per cento ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La predetta detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.(10)

2-quinquies. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 2-quater è asseverata da professionisti abilitati mediante l'attestazione della prestazione energetica degli edifici prevista dal [decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015](#) di cui al citato comma 2-quater. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, anche a campione, su tali attestazioni, nonché su tutte le agevolazioni spettanti ai sensi del presente articolo, con procedure e modalità disciplinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni. La non veridicità dell'attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti. Per le attività di cui al secondo periodo, è autorizzata in favore dell'ENEA la spesa di 500.000 euro per l'anno 2017 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018

al 2021.(6) (20)

2-sexies. Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari, diversi da quelli indicati al comma 2-ter, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. (7) (15)(19)

2-septies. Le detrazioni di cui al presente articolo sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.(11)

3. La detrazione spettante ai sensi del presente articolo è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'[articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 gennaio 2009, n. 2](#).

3.1. A partire dal 1° gennaio 2020, unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al [decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015](#), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, recante adeguamento del [decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009](#) - Linee guida nazionali per la certificazione energetica, per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'[articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), senza l'applicazione dei limiti di cui all'[articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.(13) (15)(21)

3-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) elabora le informazioni contenute nelle richieste di detrazione pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali. Nell'ambito di tale attività, l'ENEA predispone il costante aggiornamento del sistema di

reportistica multi-anno delle dichiarazioni ai fini della detrazione fiscale di cui all'[articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), già attivo e assicura, su richiesta, il necessario supporto tecnico alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.<sup>(2)</sup>

3-ter. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui al presente articolo, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall'ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l'accesso al beneficio. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al presente comma, continuano ad applicarsi il [decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, e il [decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008. L'ENEA, ai fini di assicurare coerenza con la legislazione e la normativa vigente in materia di efficienza energetica, limitatamente ai relativi contenuti tecnici, adegua il portale attualmente in essere e la relativa modulistica per la trasmissione dei dati a cura dei soggetti beneficiari delle detrazioni di cui al presente articolo.<sup>(12)</sup>

3-quater. Al fine di agevolare l'esecuzione degli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, è istituita, nell'ambito del Fondo di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102](#), una sezione dedicata al rilascio di garanzie su operazioni di finanziamento degli stessi. A tal fine, la dotazione del Fondo suddetto può essere integrata fino a 25 milioni di euro annui per il periodo 2018-2020 a carico del Ministero dello sviluppo economico e fino a 25 milioni di euro annui per il periodo 2018-2020 a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a valere sui proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 destinati ai progetti energetico-ambientali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19. Per il perseguimento delle finalità di cui al presente comma, con uno o più decreti di natura non regolamentare da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e acquisito il parere della Conferenza unificata, sono individuati, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le priorità, i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento, di gestione e di intervento della sezione del Fondo e le relative prime dotazioni della sezione stessa.<sup>(12)</sup>

---

#### Note:

- (1) Comma modificato dalla [legge di conversione 3 agosto 2013, n. 90](#) e sostituito dall'[art. 1, comma 139, lett. b\), L. 27 dicembre 2013, n. 147](#), a decorrere dal 1° gennaio 2014 e dall'[art. 1, comma 47, lett. a\), n. 1\), L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), a decorrere dal 1° gennaio 2015. Successivamente, il presente comma è stato modificato dall'[art. 1, comma 74, lett. a\), L. 28 dicembre 2015, n. 208](#), a decorrere dal 1° gennaio 2016, dall'[art. 1, comma 2, lett. a\), n. 1\), L. 11 dicembre 2016, n. 232](#), a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall'[art. 1, comma 3, lett. a\), nn. 1\) e 2\), L. 27 dicembre 2017, n. 205](#), a decorrere dal 1° gennaio

2018, dall'art. 1, comma 67, lett. a), n. 1), L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019, e dall'art. 1, comma 175, lett. a), n. 1), L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020. Infine, il presente comma è stato così modificato, con l'efficacia ivi prevista, dall'art. 119, comma 16, lett. a), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 119, comma 15-bis, del medesimo D.L. n. 34/2020.

- (2) Comma aggiunto dalla legge di conversione 3 agosto 2013, n. 90.
- (3) Comma inserito dall'art. 1, comma 47, lett. a), n. 2), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015, che ha sostituito l'originario comma 2 con i commi 2 e 2-bis. Successivamente, il presente comma è stato modificato dall'art. 1, comma 74, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e dall'art. 1, comma 2, lett. a), n. 1), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Infine, il presente comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 3, lett. a), n. 4), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018, e così modificato dall'art. 1, comma 67, lett. a), n. 3, L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019, e dall'art. 1, comma 175, lett. a), n. 3), L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020.
- (4) Sull'applicabilità delle detrazioni fiscali di cui al presente articolo vedi l'art. 1, comma 88, L. 28 dicembre 2015, n. 208.
- (5) Comma inserito dall'art. 1, comma 74, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e modificato dall'art. 1, comma 2, lett. a), n. 1), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente comma è stato sostituito dall'art. 4-bis, comma 1, lett. a), D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, e così modificato dall'art. 1, comma 3, lett. a), n. 5), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.
- (6) Comma inserito dall'art. 1, comma 2, lett. a), n. 3), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017, sostituito dall'art. 4-bis, comma 1, lett. b), D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 3, lett. a), n. 8), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.
- (7) Comma inserito dall'art. 1, comma 2, lett. a), n. 3), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017, e, successivamente, così modificato dall'art. 4-bis, comma 1, lett. c), D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, e dall'art. 1, comma 3, lett. a), n. 9), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.
- (8) Comma sostituito dall'art. 1, comma 139, lett. b), L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014. Successivamente, il presente comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 47, lett. a), n. 2), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015, che ha sostituito l'originario comma 2 con i commi 2 e 2-bis. Infine, il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 74, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dall'art. 1, comma 2, lett. a), nn. 1) e 2), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a

decorrere dal 1° gennaio 2017, dall'art. 1, comma 3, lett. a), nn. 1), 2) e 3), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018, dall'art. 1, comma 67, lett. a), nn. 1) e 2), L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019, e dall'art. 1, comma 175, lett. a), nn. 1) e 2), L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

- (9) Comma inserito dall'art. 1, comma 2, lett. a), n. 3), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017, e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 3, lett. a), n. 6), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.
- (10) Comma inserito dall'art. 1, comma 3, lett. a), n. 7), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.
- (11) Comma inserito dall'art. 1, comma 2, lett. a), n. 3), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017, e, successivamente, così sostituito dall'art. 1, comma 3, lett. a), n. 10), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.
- (12) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 3, lett. a), n. 11), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.
- (13) Comma inserito dall'art. 10, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, e, successivamente, così sostituito dall'art. 1, comma 70, L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020.
- (14) Sull'applicabilità della misura della detrazione di cui al presente articolo, vedi l'art. 119, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.
- (15) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 121, comma 2, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.
- (16) Comma inserito, con l'efficacia ivi prevista, dall'art. 119, comma 16, lett. b), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 119, comma 15-bis, del medesimo D.L. n. 34/2020.
- (17) Vedi, anche, l'art. 1, comma 87, L. 28 dicembre 2015, n. 208.
- (18) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Provvedimento 22 marzo 2016, il Provvedimento 28 agosto 2017 e il Provvedimento 18 aprile 2019.
- (19) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Provvedimento 8 giugno 2017, il Provvedimento 28 agosto 2017 e il Provvedimento 18 aprile 2019.
- (20) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 11 maggio 2018.
- (21) Vedi, anche, il Provvedimento 31 luglio 2019.

